

## Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

**La legislazione operaia in Europa dopo la guerra.** — In una pubblicazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (*Etudes et documents* - Serie A, n. 16) è fatto un interessante studio dello sviluppo della legislazione del lavoro in Europa. Tale legislazione che nel dopo guerra ha avuto un importante risveglio, dovuto alla stessa soppressione di quegli obblighi e restrizioni che la guerra aveva imposto in materia di lavoro, si è già iniziata in Inghilterra con la larga applicazione della legge sulle commissioni per la misura dei salari (*Trade Boards Act*) ed in Francia con la legge che fissava il minimo di salario per i lavoratori a domicilio nell'industria dei vestiti. Notevole apparve subito il grande incremento che ebbe quasi dappertutto il principio delle otto ore di lavoro. Le dieci ore di lavoro che nel 1914 erano dalla Conferenza di Berna domandate, in via di eccezione, solo per le donne ed i fanciulli e che furono invocate nel 1916 dalla Conferenza di Leeds per tutti i lavoratori, si ridussero nelle richieste ad otto, dopo la guerra. Le prime nazioni ad adottare il principio delle otto ore furono nell'autunno del 1917 la Russia già allora in rivoluzione e la Finlandia. Seguirono la Germania, l'Austria, la Cecoslovacchia e la Polonia. Applicato dapprima dunque da paesi usciti di rivoluzione o politicamente nuovi o rinnovati, il principio si estese presto anche in Francia, in Olanda, in Norvegia, in Portogallo, in Spagna, in Svezia ed in Svizzera. Venne infine il progetto di Convenzione adottato dalla prima Conferenza internazionale del lavoro in Washington che raccomandò la giornata di otto ore nelle industrie a tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni, che già infatti hanno preparato o preparano gli opportuni provvedimenti legislativi.

Un'altra tendenza ben delineatasi nel dopo guerra fu quella di accordare ai lavoratori il diritto di partecipare al controllo delle proprie condizioni di lavoro. In Inghilterra, già dal 1912, la Federazione dei minatori ottenne per legge che fosse devoluta ad una commissione paritetica composta di minatori e proprietari di miniere la facoltà di fissare un minimo di salario. Nel 1914, l'Unione inglese dei ferrovieri domandava il controllo della sicurezza e manutenzione delle strade ferrate. Nel 1917, il rapporto Whitley raccomandava, infine, l'istituzione di commissioni paritetiche di controllo in certe industrie, cosa che il governo inglese rese facoltativa. Ma leggi organiche sul controllo di fabbrica si ebbero solo nel 1920 in Germania,

in Austria, in Norvegia e nel Lussemburgo. La legislazione operaia più recente va affermando anche il principio di accordare ai lavoratori la più completa libertà di associazione ed attua tale principio dando incremento al contratto collettivo di lavoro.

Per quello che concerne la legislazione in materia di conflitti di lavoro non sembra invece si siano fatti progressi notevoli in Europa e forse si è ancora lontani da una pratica attuazione del principio del così detto arbitrato obbligatorio, applicato con cautela in Rumania ed in Germania, per determinate industrie. Al cessare delle ostilità, anche la questione della disoccupazione, per effetto della smobilizzazione avvenuta nei paesi belligeranti, divenne urgente. In Germania, fin dal 13 novembre 1918 si ebbe un decreto che assicurava ai disoccupati indennizzi da parte dello Stato; disposizioni analoghe seguirono in Inghilterra ed in altri paesi. Più recentemente ancora, si vanno attuando, nei diversi paesi ove il problema è più urgente, organiche disposizioni che istituiscono delle vere e proprie assicurazioni obbligatorie degli operai per la disoccupazione. Accanto a queste, altre forme di assicurazioni sociali si vanno rapidamente diffondendo, come, ad esempio, quella per la vecchiaia ed invalidità degli operai già adottata in Italia ed in Spagna. In molti altri Stati, sono, poi, in preparazione le assicurazioni obbligatorie in caso di malattia. Anche il principio dell'eguaglianza del lavoratore indigeno e del lavoratore straniero si va affermando ed è stato sancito dalla convenzione del 1919 tra la Francia e la Polonia oltre che dal trattato di lavoro dello stesso anno tra l'Italia e la Francia, che assicura agli emigranti dei due paesi reciproche garanzie.

Un miglioramento si è avuto anche nelle condizioni delle classi agricole. Le prime provvidenze al riguardo si ebbero durante la guerra in Inghilterra ove, nel 1917, furono istituite commissioni per stabilire un salario minimo per la mano d'opera agricola. In Germania, subito dopo la rivoluzione, si concesse dapprima ai lavoratori della terra la piena libertà d'associazione e poi si fissarono le ore di lavoro con serie garanzie per i salari. In Cecoslovacchia la legge delle otto ore di lavoro fu estesa anche alle classi agricole ed una legge analoga è stata già presentata in Francia.

Per quello che riguarda il tasso di salario va notato che, durante la guerra, in Francia si ebbe una legge che stabiliva un *minimum* di salario nell'industria degli abiti per le donne lavoranti a domicilio. Tale legge stabilì certamente un precedente, seguito poco dopo dalla Norvegia. Anche l'Austria e la Cecoslovacchia hanno adottato delle leggi in materia sempre però, è da notarsi, riferentesi al lavoro a domicilio. Si precisa, intanto, vieppiù nella recente legislazione operaia la protezione della donna maritata impiegata nelle industrie. Già esistente e non quindi nuovo, il divieto al lavoro durante il periodo del puerperio, esso si va concretando, ora, in un de-

terminato periodo di tempo. durante il quale si afferma la necessità di offrire all'operaia intenta alle cure materne congrui sussidi. Recentemente la prima Conferenza Internazionale del Lavoro in Washington si è occupata della questione ed ha stabilito un progetto di convenzione per gli Stati membri della Società delle Nazioni, che prevede per la donna operaia un riposo di sei mesi, dopo il parto, e raccomanda le congrue indennità da offrirlesì.

Infine una singolare legislazione sulla obbligatorietà del lavoro, si è sperimentato in Russia, ed in Bulgaria. In Bulgaria tutti i cittadini sono obbligati, da giovani, a un certo periodo di scuola professionale: le capacità tecniche che, così, avranno acquistate devono essere messe al servizio del Paese in caso di pubblica calamità.

**Censimento mondiale delle forze sindacali operaie.** — L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha recentemente pubblicato i risultati di un censimento delle forze sindacali operaie con delle statistiche sullo sviluppo numerico dei sindacati dal 1910 al 1920 nei diversi paesi, fatta eccezione tuttavia della Russia sulla quale non esistono informazioni precise, e della Cina, del Giappone e delle Indie ove i sindacati hanno raggiunto poco sviluppo. Risulta quindi che nei seguenti 17 Stati: Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Svezia, Norvegia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Serbia, l'effettivo totale dei sindacati si eleva nel 1910 a 10,835,000, a 13,220,000 nel 1914 e infine a 32,680,000 verso la fine del 1919.

Al principio dell'anno 1920 i membri dei sindacati erano dunque tre volte maggiori di numero in confronto del 1910, e due volte di più in confronto alla fine del 1913, poco prima della guerra. Queste cifre dimostrano il rapido aumento degli effettivi sindacali. Durante i due primi anni della guerra e specialmente nei paesi belligeranti, i sindacati furono momentaneamente arrestati nel loro sviluppo. Ma questa sospensione fu di corta durata. A partire dal 1917 si constatò un rapido aumento delle adesioni ai sindacati. La fine dell'anno 1919, per i paesi dell'Europa centrale in particolare, segna un brusco salto, 26 milioni di sindacati contro 8,500,000 nel 1910. È interessante notare che sull'effettivo totale di 32,680,000 membri, i sindacati dell'Inghilterra, della Germania, degli Stati Uniti, della Francia e dell'Italia, rappresentano per sé stessi 27 milioni, lasciando 5 milioni e mezzo per gli altri Stati.

## SOCIETÀ DELLE NAZIONI

**Commissione per gli emendamenti al Patto.** — La Commissione per gli emendamenti al patto della Società delle Nazioni nominata dal Consiglio, in conformità al voto dell'Assemblea, si è riunita a Ginevra presso il Segretariato generale, sotto la presidenza di Arthur I. Balfour.

Il Consiglio ha sottoposto alla Commissione i numerosi emendamenti, che sono stati proposti da diversi Stati. La Commissione, dopo aver discusso in linea generale i diversi emendamenti proposti, ha dato incarico ad una sottocommissione di redigere una relazione, che dovrà essere presentata entro la prima quindicina di maggio. La Commissione dovrà, poi, presentare al Consiglio una relazione generale per il 1° giugno.

## ITALIA

**La delegazione degli italiani all'estero presso il Commissariato Generale dell'emigrazione.** — Una disposizione dell'art. 69 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione prescrive che venga stabilita, presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, la riunione periodica delle principali collettività italiane stabilite all'estero. Con recente decreto del Ministro degli affari esteri (1), è stata costituita una Commissione allo scopo di preparare un progetto per disciplinare la composizione e il funzionamento di tale riunione. Il progetto e la relazione illustrativa dovranno essere consegnati entro il 30 giugno al Commissario generale dell'emigrazione il quale è incaricato di raccogliere sul progetto stesso il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione. La Commissione è presieduta dall'on. prof. Vittorio Emanuele Orlando ed è suddivisa in gruppi per ogni singolo Stato o per gruppi di Stati affini o limitrofi.

**Lega italiana per la tutela degli interessi nazionali.** — Solennemente costituitasi in Campidoglio il 30 settembre 1920, la Lega (Sede Centrale - Roma - Corso Umberto I, 101), si propone i seguenti scopi:

a) la propaganda economica e commerciale italiana all'Estero e la diffusione, all'interno, della conoscenza dei paesi stranieri ove maggiormente l'attività italiana si esplica da tempo, o può svilupparsi con vantaggio da oggi in avanti;

b) la tutela dell'emigrazione, in quanto e dovunque l'opera degli Istituti Statali che hanno il compito di difenderla e di dirigerla possa essere integrata dalla libera operosità dei cittadini; col particolare criterio di favorire sopra tutto l'attività fuori Patria di elementi intellettuali, tecnici e direttivi che inquadrino le masse dei nostri lavoratori;

c) l'organizzazione, a scopi economici e commerciali degli italiani all'Estero; la spinta e l'appoggio a tutte quelle loro iniziative private, dalle quali, oltre che privati interessi, possa trarre vantaggio l'interesse generale della Nazione;

(1) V. in questo *Bollettino*, pag. 267.

d) il collegamento alla Madre Patria di quanti vivono ed operano fuori dei confini della Nazione con animo e con criteri di italianità; con particolare difesa degli interessi e degli ideali dei connazionali viventi in terre italiane politicamente soggette ad altre nazioni;

e) lo studio delle questioni economiche interne, in quanto rivestano carattere nazionale, con particolare riguardo per gli speciali problemi delle nuove provincie;

f) la concentrazione e il coordinamento di istituzioni analoghe.

Sezioni della Lega sono state istituite a Roma e a Milano, ed altre sono in via di costituzione a Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Trieste e Trento.

### **Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale. —**

La creazione di una simile istituzione, che manca finora in Italia, corrisponde ad una necessità, la cui dimostrazione è data dal Prof. Ettore Levi, membro del Consiglio superiore di Sanità e Vice Presidente dell'Opera Nazionale per la Protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, in un suo libro intitolato «La Medicina sociale in difesa della vita e del lavoro», nel quale si dimostra come la tubercolosi e le malattie sessuali, associate nella loro comune opera distruttiva, l'alcoolismo dilagante, la gravissima mortalità infantile, e in una parola tutto il gruppo delle così dette malattie sociali, rappresentino per la Nazione un flagello con incalcolabili effetti eugenici ed economici. Le finalità e le funzioni dell'erigendo Istituto, che ha ottenuto un numero considerevole di autorevoli adesioni, sono concretate nel programma seguente:

1° Osservatorio centrale dei grandi fenomeni di morbilità e mortalità per le così dette malattie sociali, delle provvidenze legislative e dei mezzi diretti ed indiretti atti a combatterle, dei mezzi finanziari necessari a tali fini, dei risultati economici di tali spese.

2° Centro di propaganda degli elementi informativi suddetti, debitamente elaborati; propaganda da esercitarsi sui legislatori, sugli amministratori di provincie e comuni, sulle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e sulle masse, utilizzando a tal uopo essenzialmente la scuola, l'esercito, i corpi armati, i centri di emigrazione, i porti di imbarco e di sbarco, per valorizzare il nostro massimo capitale, la macchina-uomo.

3° Centro di coordinamento delle organizzazioni benefiche e assistenziali a carattere nazionale e regionale. Schedario centrale di tali istituzioni e centro informativo sulla loro potenzialità morale ed economica.

4° Organo di stimolo e di collegamento rispetto alle grandi amministrazioni statali e para-statali di assistenza sociale.

5° Ufficio tecnico consultivo a disposizione dei grandi enti industriali, commerciali, agricoli, ecc. per inchieste, studi, piani di costruzione, preventivi di spese, ecc., in rapporto alle istituzioni necessarie per la lotta contro le malattie sociali.

6° Centro di consultazione per l'erogazione di fondi per parte degli enti economici e industriali alle suddette istituzioni benefiche: tale consultazione sarà resa efficace e sicura dalle informazioni derivate per elaborazione dello schedario informativo, confidenziale suddetto.

7° Centro di studio e di sperimentazione di nuove provvidenze sociali, praticamente applicabili, con risultati economici positivi, da parte dei datori di lavoro, come istituzioni di laboratori di orientamento professionale e integrazione o fondazione di scuole di avviamento alle carriere sociali, per costituire fin d'ora le basi necessarie all'istruzione di quelle schiere di vigilatori e vigilatrici del lavoro, il cui campo d'azione è illimitato sia nella scuola che nell'officina, nei campi e negli uffici, negli ospedali, nei dispensari e, per quanto specialmente riguarda la Nazione nostra, nei centri di imbarco, di sbarco e di lavoro dei nostri emigranti.

**Per gli infortuni sul lavoro e in agricoltura.** — I limiti delle indennità per infortuni sul lavoro stabiliti dalle norme vigenti sulle assicurazione infortuni sia industriali che agricoli sono stati elevati con leggi recenti in modo da tener conto del diminuito valore della moneta. Con legge 20 marzo 1921, n. 296 (G. U. 1 aprile 1921) relativa all'assicurazione infortuni nell'industria si eleva da L. 2000 a L. 6000 il limite massimo di salario annuo per la determinazione delle indennità nei casi di morte o di invalidità permanente, assoluta o parziale, e da L. 500 a 1000 il limite minimo; si prevede la formazione di tabelle di salarii medii per talune industrie e lavorazioni da servire anche come base per la determinazione del salario annuo agli effetti delle indennità per morte o per inabilità permanente; si eleva parimenti da L. 7 a L. 20 il limite di mercede giornaliera per l'obbligo dell'assicurazione dei soprintendenti ai lavori, come viene portato da L. 3500 a L. 6000 il limite massima per l'obbligo dell'assicurazione nei riguardi dello stato maggiore degli equipaggi mercantili. Analoghe modificazioni sono portate alla misura delle indennità per infortuni in agricoltura dalla legge 24 marzo 1921, n. 297 (G. U. 1° aprile 1921). Le indennità per i casi di infortuni mortali in agricoltura che si aggiravano da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3750, vengono portate rispettivamente tra le 1500 e le 11,250; in caso d'infortuni che importino inabilità permanente assoluta, le precedenti indennità, oscillanti tra un minimo di L. 1200 ed un massimo di L. 1875, vengono elevate nella misura che da un minimo di L. 3600 sale ad un massimo di L. 14,625. Per i casi infine di inabi-

lita temporanea l'indennità giornaliera che oscillava tra un minimo di L. 0.50 ed un massimo di L. 1.50, viene portata rispettivamente a L. 1.50 nel limite minimo ed a L. 5 nel limite massimo.

Sono in corso di studio le modificazioni ai vigenti regolamenti in conseguenza dei due predetti provvedimenti legislativi.

Per esplicita disposizione di legge, le indennità dovranno essere corrisposte dagli Istituti assicuratori nella nuova misura, per tutti gli infortuni che si verificheranno a cominciare dal trentesimo giorno dalla pubblicazione dei predetti provvedimenti, e cioè dal 1° maggio 1921.

E da rilevare che tali modificazioni alle leggi italiane sull'assicurazione infortuni interessano, indirettamente, anche i lavoratori italiani all'estero, in quanto, a norma dell'art. 35 della legge sull'emigrazione (T. U. 12 novembre 1919, n. 2205) gli imprenditori stranieri che arruolano operai in Italia per lavori da eseguirsi in paesi esteri dove non esiste una legge sulla indennità per infortuni devono, nel contratto di lavoro in base al quale chiedono di essere autorizzati ad arruolare mano d'opera in Italia, assumere l'obbligo di assicurare gli operai arruolati presso gli Istituti di assicurazione italiani per le identiche indennità d'infortunio stabilite dalle norme vigenti in Italia.

**Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.** — Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali si è riunito a Roma negli scorsi giorni sotto la presidenza del senatore Ferrero di Cambiano, e dopo aver deliberato alcuni provvedimenti di ordinaria amministrazione, ha proceduto all'esame delle proposte e dei voti formulati da diverse organizzazioni, dagli organi locali della stessa Cassa Nazionale, e dal Comitato esecutivo di questa per alcuni ritocchi che l'esperienza suggerisce di apportare al decreto-legge 21 aprile 1919 sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, nell'intento di perfezionarne il meccanismo e di estenderne la sfera di applicazione. Le proposte del Consiglio della Cassa Nazionale saranno presentate al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale affinché ne tenga conto nell'occasione della conversione in legge di quel decreto.

## FRANCIA

**Progetto di legge sulle assicurazioni sociali.** — Il Parlamento francese è attualmente investito dell'esame di un progetto di legge sulle assicurazioni sociali elaborato dal Ministro del Lavoro. Il nuovo progetto comprende i seguenti rischi: malattia, invalidità, vecchiaia e

morte, ed inoltre contempla dei sussidi di carico di famiglia per le nascite, l'allattamento e per il periodo di gestazione. Le linee fondamentali del progetto governativo sono le seguenti.

L'assicurazione è obbligatoria non escludendo tuttavia il concorso dell'iniziativa privata. Godono dell'assicurazione gli operai e contadini francesi d'ambo i sessi il cui salario non è superiore ai fr. 10,000 all'anno. Facoltativamente possono entrare nell'assicurazione i coloni, i coltivatori e i piccoli proprietari di età superiore ai 30 anni e così pure coloro che già godevano di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa, a condizione che il loro guadagno annuo non superi i 10,000 fr. I contributi della assicurazione si effettuano con versamenti eguali dei padroni e degli assicurati e con sovvenzioni dello Stato. Per il calcolo dei contributi i salariati sono classificati in sei classi, a seconda dell'ammontare delle loro risorse finanziarie. Le quote dovute rispettivamente dai padroni e dagli operai sono fissate al 5 % del salario medio di ciascuna classe e sono identiche sia che il salariato sia celibe o capo di famiglia. L'ammontare del contributo dell'operaio è prelevato dal padrone sul salario e versato alla Cassa di assicurazione insieme al contributo a suo carico. Lo Stato si assume le spese della gestione amministrativa degli organi preposti all'applicazione della legge e le indennità previste per carico di famiglia: inoltre sovvenziona le assicurazioni per la invalidità e vecchiaia e accorda la sua partecipazione finanziaria per la costruzione degli stabilimenti di cura o di prevenzione.

Le prestazioni cui hanno diritto gli assicurati sono le seguenti: 1° in caso di malattia o invalidità: cure mediche e chirurgiche, medicine, trattamenti speciali e un sussidio giornaliero pari alla metà del salario per la durata di 6 mesi. Dopo tale periodo il beneficiario godrà di un sussidio mensile per i cinque anni seguenti e infine di una pensione d'invalidità per tutta la durata dell'incapacità. I sussidi giornalieri per l'incapacità totale variano da fr. 1.50 a fr. 15; i sussidi mensili da fr. 45 a fr. 250; le pensioni d'invalidità da fr. 500 a fr. 3000, secondo la classe del salario, alla quale appartiene l'assicurato; 2° in caso di maternità: cure mediche e chirurgiche, medicine, e un sussidio giornaliero variante da fr. 1.50 a fr. 15 per sei settimane avanti e sei settimane dopo il parto e un sussidio mensile di allattamento da fr. 15 a fr. 60 per il periodo di un anno; 3° in caso di vecchiaia: pensione a 60 anni, variante da fr. 500 a fr. 3000; 4° in caso di morte: indennità alla famiglia da fr. 150 a fr. 1500; 5° per ogni nascita: sussidio alla famiglia di fr. 200, (100 alla nascita e 50 dopo sei mesi, 50 dopo dodici mesi). Se il padre e la madre sono entrambi assicurati il sussidio è raddoppiato; 6° gli assicurati con figli minori dei 16 anni a loro carico hanno diritto ad un aumento delle prestazioni pecuniarie mensili, e d'invalidità in ragione rispettivamente di fr. 0.50, fr. 10 e fr. 100 per ciascun figlio; 7° i con-

giunti e i minori dei 16 anni dell'assicurato hanno diritto gratuitamente ai soccorsi medici, chirurgici e farmaceutici.

Il funzionamento di queste assicurazioni è affidato a delle casse regionali dotate di una larga autonomia. Il progetto prevede la creazione di uffici di assicurazione e di consigli del contenzioso per assicurare lo sviluppo della legge, per intervenire nelle controversie, ricerche e ricorsi. È inoltre stabilito la creazione di un Consiglio Superiore del contenzioso, composto di un consigliere di Stato e di consiglieri della Corte per risolvere le contestazioni che deriveranno dall'applicazione della legge e per stabilire una giurisprudenza uniforme.

**Accordo tra le Federazioni edilizie francese e tedesca.** — Un accordo è intervenuto tra la *Fédération des Travailleurs du Bâtiment* francese e la *Deutscher Bauarbeiterverband* per l'impiego di operai tedeschi nei lavori di ricostruzione del Nord della Francia. In base a tale accordo gli operai tedeschi non potranno essere occupati che nei lavori eseguiti direttamente per conto dell'amministrazione francese e sotto la direzione e controllo di quest'ultima o delle società cooperative operaie di produzione. Le condizioni di lavoro, d'igiene e di sicurezza nei cantieri, le garanzie d'ordine sociale, materiale e morale non potranno in nessun caso essere inferiori a quelle degli operai francesi. Gli operai tedeschi saranno pagati con un minimo di salario secondo le tariffe normali e correnti della regione; in vista delle oscillazioni del cambio, i salari degli operai tedeschi dovranno nel loro potere d'acquisto corrispondere sempre a quelli degli operai francesi. La giornata lavorativa sarà di 8 ore (48 settimanali). Gli operai tedeschi occupati nelle costruzioni godranno senza alcuna restrizione dei diritti sindacali francesi. Saranno iscritti alla federazione delle costruzioni e dei lavori pubblici di Francia, in seno della quale costituiranno delle sezioni speciali, amministrativamente autonome e dipendenti dal sindacato degli avventizi. Le assicurazioni obbligatorie tedesche contro la malattia, la invalidità, la vecchiaia e sugli infortuni del lavoro, l'assicurazione per gli impiegati, e le disposizioni in genere per la protezione operaia saranno applicate, in seguito ad accordi tra i due governi, agli operai e impiegati tedeschi occupati nei lavori delle ricostruzioni dal giorno della partenza dal loro paese a quello del loro ritorno. Gli operai tedeschi potranno circolare liberamente in una certa zona attorno al loro cantiere. Le organizzazioni tedesche potranno stabilire nelle regioni dove lavorano gli operai che da esse dipendono, dei segretariati operai o delle succursali di cooperative di consumo o di produzione. Appositi incaricati delle organizzazioni tedesche e francesi potranno eseguire delle ispezioni per assicurarsi che sono rispettate le condizioni di lavoro,

di sicurezza, di vitto, di alloggio e di igiene degli operai. Infine le due Federazioni di comune accordo hanno stabilito di incaricare l'Ufficio internazionale del Lavoro di sottoporre questi patti ai Governi che stanno negoziando l'applicazione delle clausole del trattato di pace che riguardano le riparazioni; demandando allo stesso ufficio, qualora queste condizioni fossero consacrate da accordi dei governi, il controllo della loro applicazione e la regolamentazione delle controversie che le federazioni o i governi non avessero potuto da loro stessi regolare.

**Indennità per carico di famiglia nel lavoro agricolo.** — L'assistenza per carico di famiglia ha preso negli ultimi due anni in Francia un grande sviluppo. Già da diverso tempo, gli impiegati di alcune amministrazioni pubbliche e delle grandi compagnie ferroviarie godono di supplemento di stipendio proporzionale al numero dei loro figli. La legge 30 dicembre 1913 introdusse un regime analogo per i funzionari militari, che fu esteso con la legge 17 aprile 1917 a tutti gli impiegati. Nelle diverse industrie, a datare dal 1916, il sistema ha incontrato il maggior favore ed in base ad una recente inchiesta del Ministero del lavoro risultò che ne godono il beneficio circa due milioni di operai. Col perfezionamento del sistema e per togliere agli industriali il carico dell'assicurazione diretta si sono venuti formando delle Casse dette « di compensazione », alle quali gli industriali versano un contributo proporzionato al numero degli operai e impiegati, iscritti nell'azienda; queste casse si assumono gli oneri relativi al pagamento delle indennità.

Il sistema delle indennità per carico famiglia comincia ora ad estendersi al lavoro agricolo. Un primo tentativo fu fatto dalla *Union Régionale des syndicats agricoles de l'Île de France*, con la creazione di una *Caisse Mutuelle Syndicale d'Assurance et de Prévoyance*. Questa cassa, che è alimentata soltanto dalle quote dei padroni aderenti e delle donazioni e sovvenzioni di coloro che vi sono interessati, ha per iscopo di versare agli operai e operaie: 1° un'indennità di 100 franchi in caso di matrimonio; 2° un premio di maternità di 200 franchi, pagato in ragione di 50 franchi il mese durante i due mesi che precedono la data probabile della nascita e durante i due mesi successivi; 3° delle indennità mensili fissate a 10 franchi per il secondo figlio, a 20 franchi per il terzo, a 30 franchi per il quarto, a 40 franchi per il quinto e successivi. Così una famiglia con 7 figli riceverebbe mensilmente 185 franchi. Gli aderenti pagano una quota annua fissa di 5 franchi per cento ettari, più un contributo nella ripartizione degli oneri della cassa, stabilito in base ad una percentuale per ettaro, e infine un contributo nelle spese generali che non potrà superare un franco l'ettaro.

## S V I Z Z E R A

**Mercato del lavoro.** — L'Ufficio federale del lavoro comunica che in data 14 marzo il numero dei disoccupati totalmente era di 43,554 e quello dei disoccupati parzialmente di 90,455, dimodochè la cifra totale delle persone colpite dalla crisi ammonta a 134,000 mentre al 31 gennaio era solamente di 106,574. Sono stati intrapresi dei lavori importanti specialmente nei cantoni di Zurigo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Zug, Berna, Neuchâtel, Friburgo, Vaud e Vallese. Inoltre sono stati organizzati dei corsi di economia domestica e professionale. Infine l'Ufficio federale del lavoro comunica che durante il mese di febbraio sono emigrate 351 persone per paesi d'oltre mare, contro 469 del corrispondente mese del 1920.

**Durata del lavoro nell'industria della costruzione.** — La Federazione svizzera degli imprenditori di costruzioni (ingegneri, capimastri, ecc.) e l'Associazione svizzera degli operai addetti alle costruzioni (muratori, manovali, falegnami, ecc.), sono venuti, ad iniziativa del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, ad un accordo, stabilendo il seguente concordato sulla durata del lavoro dei muratori e manovali per l'anno 1921:

I. A Zurigo, Winterthour, Basilea, Berna, S. Gallo, Sciaffusa, Arbon, Rorschach, la durata del lavoro sarà: *a.* nei mesi d'estate, cioè dal 15 marzo al 15 ottobre, di 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 5 ore al sabato; *b.* dal 15 ottobre al 15 novembre e dal 15 febbraio al 15 marzo di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 4 ore e mezzo il sabato; *c.* dal 15 novembre al 15 febbraio di 7 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato.

II. In tutte le altre località della Svizzera la durata del lavoro sarà: *a.* dal 15 marzo al 15 ottobre di 9 ore e mezzo dal lunedì al venerdì e di 5 ore al sabato; *b.* dal 15 ottobre al 15 novembre e dal 15 febbraio al 15 marzo di 8 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore e mezzo al sabato; *c.* dal 15 novembre al 15 febbraio di 7 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore al sabato.

In quelle località, dove non esistono organizzazioni o dove esse sono troppo deboli (come per es. nella Svizzera Romanda) la fissazione della durata del lavoro è lasciata al libero accordo tra imprenditori e operai.

## G R A N B R E T A G N A

**Movimento migratorio nell'anno 1920.** — In applicazione del *Merchant Shipping act* del 1906 e del *Aliens Act* del 1905, sono state pubblicate le statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione dell'anno 1920. Tali statistiche, costruite dal *Board of Trade* esclusivamente in

riguardo ai sudditi britannici sulla base delle liste dei passeggeri, fornite dalle Compagnie di navigazione, che fanno servizio tra il Regno Unito e i porti dei paesi extra-europei e extra bacino del Mediterraneo, portano i dati seguenti:

*I. Emigrazione:* Sudditi britannici residenti nel Regno Unito che sono espatriati nell'anno 1920 per paesi extra europei e extra bacino del Mediterraneo:

Uomini	donne	minori dei 12 anni	totale 1920	totale 1919	totale 1913
114.842	125.286	44.693	284.821	146.935	389.394

*II. Immigrazione:* Immigranti di nazionalità britannica residenti in paesi extra europei o extra bacino del Mediterraneo che nel 1920 sono venuti a stabilirsi in modo permanente nel Regno Unito:

Uomini	donne	minori dei 12 anni	totale 1920	totale 1919	totale 1913
32.964	35.125	17.946	86.055	93.023	89.709

Le statistiche riguardanti il movimento generale degli *stranieri* arrivati o partiti nel Regno Unito sono ricavate dalle liste dei piroscafi in arrivo o in partenza nei porti del Regno Unito. Tali statistiche, raccolte dal *Home Office*, per l'anno 1920 portano i dati seguenti:

	Entrati	Usciti
Belgi . . . . .	34.643	38.474
Tedeschi . . . . .	31.134	32.372
Francesi . . . . .	64.803	64.738
Greci . . . . .	4.747	4.219
<b>Italiani</b> . . . . .	18.855	14.538
Russi . . . . .	11.167	12.110
Scandinavi compresi i danesi . . . . .	48.209	48.013
Spagnoli e portoghesi . . . . .	11.902	10.960
Svizzeri . . . . .	12.181	11.352
Americani . . . . .	84.63	81.919
Tedeschi, austriaci ungheresi . . . . .	10.889	11.504
Turchi . . . . .	1.944	1.550
Altre nazionalità . . . . .	92.135	89.087
<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>427.246</b>	<b>420.836</b>

**L'emigrazione nelle colonie inglesi.** — Secondo il rapporto della Commissione per lo stabilimento nelle colonie (Over-Sea Settlement Committee), nel corso dell'anno 1920, su 64,043 domande di passaggi gratuiti provenienti da uomini e donne che avevano prestato servizio militare durante la guerra, e che desideravano emigrare nelle colonie, furono accordati 20,155 passaggi gratuiti per le destinazioni seguenti: Canada 7969; Australia 6480; Nuova Zelanda 2972; Africa del Sud 1637; Africa orientale inglese 403; Rhodesia 260; altri paesi 340. Le spese generali ammontarono a L.str. 457,000. Il sistema dei viaggi gratuiti sarà continuato fino al 1922, e il tempo utile per la presentazione delle domande viene protratto fino a tutto il 1921.

Nello stesso rapporto si rileva che l'assistenza non si è limitata alla concessione del viaggio, ma furono spese Lst. 279,000 per l'equipaggiamento e in sussidi in danaro agli emigranti e alle società che si occupano di facilitare l'emigrazione dei giovani. Un aiuto particolare è stato dato dalla Società per lo stabilimento delle donne inglesi nelle Colonie (Society for the Over-Sea Settlement of British Women), la quale ha creato in 266 città dei comitati locali per ricevere le domande dalle richiedenti, indagare sulla loro capacità e fornir loro le necessarie informazioni. Il rapporto della Commissione mette ancora in rilievo l'opera svolta dal Consiglio canadese dell'emigrazione delle donne (*Council of Immigration of Women*), che abbraccia i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali femminili del Canada e aiuta e protegge in diverso modo le donne immigranti specialmente aprendo degli alberghi destinati a riceverle.

Grande importanza è data allo stabilimento nelle colonie dei fanciulli specialmente dei fanciulli assistiti. La Commissione ritiene che lo Stato deve disporre di mezzi adatti per incoraggiare lo stabilimento dei fanciulli nelle colonie e che si deve procedere in modo che il numero dei fanciulli sia eguale a quello delle fanciulle. Inoltre il metodo impiegato per l'emigrazione delle donne merita di essere esteso agli uomini. Il Dipartimento di collocamento nelle colonie tiene conto di tutte le domande di lavoro industriale che gli pervengono dalle colonie d'oltre mare. La commissione raccomanda di concedere l'anticipo per il viaggio, per i biglietti ferroviari e per le spese necessarie agli individui che il Ministero del Lavoro arruola nella Gran Bretagna per mandarli nelle colonie. Molti operai desiderosi di emigrare ne sono tuttavia impediti dalla difficoltà di ottenere sollecitamente dei posti a bordo e dall'alto prezzo dei biglietti. Si propone quindi che il governo si assuma il carico degli anticipi e che le Autorità dei Domini siano invitate a cooperare al loro rimborso. Con questo sistema non si viene ad urtare contro l'ostilità delle trade unions circa il sistema degli arruolamenti di operai con contratto di lavoro per cura di privati.

Il governo britannico ha infine deciso di invitare i governi dei

Dominions a discutere la possibilità di questo sistema di assistenza statale per coloro che intendono stabilirsi nelle colonie. La Commissione approvò che uno dei più grandi problemi dell'Impero è l'attuazione di una politica statale in materia d'emigrazione. Questa politica, ad avviso della Commissione, dovrà aver per base: *a.* di ripartire la popolazione dell'impero nel modo più favorevole dal punto di vista del suo sviluppo economico; *b.* di assicurare insieme la difesa e lo sviluppo dell'impero; *c.* di diminuire nel Regno Unito l'eccesso della popolazione femminile.

**L'emigrazione degli ex-ufficiali.** — La *Ex-officers Cooperative Resettlement Association*, secondo quanto riferisce la « Morning Post » del 10 marzo, allo scopo di facilitare l'emigrazione degli ex ufficiali, ha intenzione di addivenire ad una scelta fra gli ex combattenti per addestrarli prima della loro partenza ai lavori agricoli. I coloni dovranno sottoscrivere una parte del capitale necessario per la colonizzazione e saranno riuniti da principio nei centri agricoli della Rhodesia, del Canada, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Le apposite istituzioni di assistenza concorreranno alla sottoscrizione delle spese. Tutti i coloni occupati riceveranno un salario base, mentre verrà accordato un salario supplementare a coloro che daranno un rendimento maggiore o che si dedicheranno a lavori, alla cui esecuzione sono necessarie capacità speciali.

## SPAGNA

**L'emigrazione transoceanica nel 1920.** — Nell'anno 1920 sono partiti dai porti spagnoli autorizzati all'imbarco di emigranti 147,918 persone contro 69,472 partiti nell'anno 1919. L'aumento delle partenze nel 1920 è stato quindi di 78,446. La distribuzione mensile delle partenze è la seguente:

M E S I	1920			1919	Differenza nel 1920	
	Uomini	Donne	TOTALE	TOTALE		
Gennaio	7.506	2.226	9.734	1.872	+	7.862
Febbraio	7.054	1.388	8.442	2.927	+	5.515
Marzo	5.105	1.482	6.587	2.563	+	4.024
Aprile	10.294	2.211	12.505	852	+	11.653
Maggio	9.582	2.084	11.666	3.723	+	7.943
Giugno	8.781	1.878	10.659	6.173	+	4.486
Luglio	7.049	1.804	8.853	5.116	+	3.737
Agosto	10.226	2.078	12.304	6.221	+	6.083
Settembre	10.978	2.743	13.721	10.577	+	3.144
Ottobre	13.771	3.642	17.413	13.627	+	3.786
Novembre	13.359	4.060	17.419	6.464	+	10.955
Dicembre	14.772	3.843	18.615	9.357	+	9.258
<b>Totale</b>	<b>118.470</b>	<b>29.439</b>	<b>147.918</b>	<b>69.472</b>	<b>+</b>	<b>78.446</b>

Queste cifre pubblicate dal Consiglio Superiore dell'emigrazione, riflettono la anormalità della situazione interna ed esterna. La forte elevazione dei prezzi dei passaggi e la scarsa disponibilità del tonnellaggio in relazione alle domande dei biglietti hanno avuto ripercussione evidente sul movimento emigratorio. Nel periodo normale del 1908 al 1913 la partenza degli emigranti diminuiva, con lievi oscillazioni, da dicembre a giugno, e dal mese di luglio si elevava per arrivare al suo massimo in novembre. Nel 1920 le cifre del primo semestre presentano una grande irregolarità e quelle del secondo non seguono totalmente l'andamento normale. Tali perturbazioni provengono dalla grande importanza dell'esodo verso Cuba e verso gli Stati Uniti, verso i quali paesi le occupazioni che si offrivano agli immigranti erano indipendenti dalla rotazione delle coltivazioni.

I porti di Vigo e Coruña continuano ad avere il maggior traffico emigratorio; da essi è partito nel 1920 quasi il 60 % della emigrazione. Merita di essere segnalato l'aumento delle partenze dai Porti di Barcellona e di Santander dovuto all'emigrazione per Cuba.

La classificazione degli emigranti per paesi di destinazione è la seguente:

PAESI DI DESTINAZIONE	1920			1919	Differenza nel 1920
	Uomini	Donne	TOTALE	TOTALE	
Argentina . . . . .	20.900	13.720	34.620	20.351	+ 14.269
Brasile . . . . .	1.981	663	2.644	2.110	+ 2.534
Cuba . . . . .	77.907	12.118	90.025	50.427	+ 49.598
Stati Uniti . . . . .	14.679	1.281	15.960	1.604	+ 14.356
Uruguay . . . . .	1.757	1.355	3.112	3.937	- 825
Diversi paesi . . . . .	1.255	308	1.557	1.043	+ 514
<b>Totale . . . . .</b>	<b>118.479</b>	<b>29.439</b>	<b>147.918</b>	<b>69.472</b>	<b>+ 78.446</b>

Da questi dati si rilevano notevoli variazioni rispetto ai periodi normali. La emigrazione verso l'Argentina, che abitualmente rappresentava la cifra massima, passa nel 1920 al secondo posto. Il primo posto è tenuto da Cuba e il terzo dagli Stati Uniti. Verso Cuba si è diretta maggior emigrazione che nel passato a cagione dello sviluppo delle piantagioni di canna da zucchero; verso gli Stati Uniti a cagione delle svariate occupazioni industriali e specialmente per i servizi della navigazione. L'emigrazione verso l'Argentina segue conservando il suo antico carattere di colonizzazione: questo fatto spiega la proporzione del 60 % delle donne sugli uomini, mentre verso Cuba

la percentuale delle donne è stata del 15 % e verso gli Stati Uniti del 9 % .

**Legislazione sociale.** — Con R. Decreto 25 febbraio 1921 (*Gaceta de Madrid*, 12 marzo 1921, n. 71) il Ministro del Lavoro ha ottenuto l'autorizzazione a presentare alle Corti un progetto di legge che modifica la legge 30 gennaio 1900 sugli infortuni del lavoro. L'innovazione fondamentale che il progetto mira ad introdurre nella legislazione esistente è quella di adottare il sistema del risarcimento alle vittime del lavoro, introducendo le riforme che l'esperienza della legge 30 gennaio 1900 rende possibili ed efficaci estendendo il sistema del risarcimento alle malattie professionali. È importante il disposto dell'art. 29 che contempla l'istituzione di una scuola speciale di rieducazione degli invalidi del lavoro.

Con altro R. Decreto 8 marzo 1921 lo stesso Ministro del Lavoro è autorizzato a presentare alle Corti un progetto di legge per gli infortuni in agricoltura. (*Gaceta de Madrid*, 13 marzo 1921, n. 92). Tale progetto si propone di estendere ai lavoratori della terra, con le opportune modificazioni, gli stessi vantaggi in materia d'infortuni di cui godono gli operai industriali in forza della legge del 1900. Il progetto si basa sugli studi fatti in proposito dall'Istituto delle riforme sociali e si ispira alle proposte da questo fatte circa il concetto di padrone e di operaio, di infortunio e di forza maggiore in agricoltura, e intende di estendere il criterio delle indennità alle malattie professionali. Negli otto capitoli che comprende il progetto stesso, vengono stabilite le responsabilità padronali e i diritti dei lavoratori, nonché le varie modalità per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza medica, le indennità da corrispondersi e le assicurazioni da farsi presso Enti locali « *Mudualidades* » sotto il controllo dell'Istituto Nacional de Prevision.

In entrambi i progetti di legge il trattamento degli operai stranieri e dei loro aventi diritto che risiedono nel territorio spagnolo al momento dell'infortunio, è parificato ai nazionali. Se gli stranieri aventi diritto risiedono invece all'estero, godranno dei benefici della legge qualora la legislazione del loro paese conceda analoghi benefici ai sudditi spagnoli o qualora sia stato convenuto con convenzioni speciali.

## CECOSLOVACCHIA

**Legislazione sociale.** — Il Ministro della Previdenza sociale ha sottoposto all'esame degli organi competenti i progetti di legge sui Consigli di fabbrica nell'industria. Tali consigli esistevano già nelle miniere. Lo stesso ministro ha elaborato un progetto di legge per regolare l'emigrazione e per sottoporre le agenzie di emigrazione ad un rigoroso controllo. La Commissione parlamentare per le questioni

sociali ha esaminato un progetto governativo per l'introduzione per i minatori di un congedo pagato e per un aumento del 50 % delle pensioni dei minatori stessi. La medesima commissione si sta ora occupando di un progetto del partito sociale-democratico diretto a introdurre l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. Alcuni emendamenti sono stati portati alla legge sulle assicurazioni per malattia. I sussidi in caso di malattia sono estesi ad un anno anziché a 39 settimane e ne viene elevato l'ammontare. Alle donne partorienti è concesso un sussidio eguale a quello per malattia. L'ammissione dei membri della famiglia, finora facoltativa, è resa obbligatoria. Le spese dell'assicurazione sono per metà a carico dei padroni e per metà a carico degli operai. Infine una legge in data 11 marzo 1921 ha regolato i sussidi per la disoccupazione.

## NORVEGIA

**Emigrazione transoceanica nell'anno 1919.** — Nel 1919 emigrarono 2432 norvegesi per paesi transoceanici, così ripartiti: per gli Stati Uniti 2,287, per il Canada 130, per l'America del Sud 9; nell'anno 1918 erano emigrati per gli stessi paesi un totale di 1,226 persone.

## CANADA

**Condizioni per l'immigrazione.** — Le disposizioni riguardanti la somma di cui devono essere provvisti gli emigranti per entrare nel Canada e che dovevano avere vigore fino al 31 marzo sono state prorogate per tempo indeterminato. Tali disposizioni, come è noto, stabiliscono che l'emigrante sbarcando al Canada deve, oltre all'importo necessario per proseguire il viaggio fino a destinazione, possedere in proprio la somma in danaro di 250 dollari più 125 dollari per ogni membro della famiglia di età superiore ai 18 anni, e 50 dollari per i minori dagli anni 5 ai 18.

Le autorità d'immigrazione hanno però facoltà di esentare da queste condizioni gli operai agricoli e le donne di servizio qualora diano sufficiente prova di avere il lavoro agricolo o domestico assicurato e possiedano i mezzi per raggiungere la destinazione. E sempre però raccomandabile agli emigranti di non imbarcarsi per il Canada se non sono certi di trovarsi nelle condizioni prescritte per l'ammissione.

**Collocamento e controllo sull'immigrazione.** — Il Ministro del Lavoro, M. G. D. Robertson, in una conferenza tenuta all'Assemblea annuale dell'Associazione Americana per la legislazione del lavoro (New York, dicembre 1920) ha esposto l'opera svolta dal Governo canadese, per facilitare il ritorno alle occupazioni civili dei 350,000 smo-

bilitati e di 200,000 uomini e 50,000 donne occupati nelle industrie di guerra. Già fin dal 1918 il Parlamento federale aveva votato una legge con la quale il Dipartimento del lavoro era incaricato di organizzare, in collaborazione colle Autorità provinciali, un servizio governativo di collocamento. Al mese di marzo 1919, 90 di tali uffici gratuiti di collocamento, già esistevano con risultati soddisfacentissimi. Tali uffici, nei primi 15 mesi del loro funzionamento, erano riusciti a collocare più di 600,000 operai. Le spese d'esercizio, sopportate in parti uguali dal governo e dalle provincie, non raggiunsero, per persona e pel solo governo, la metà delle tasse che le stesse persone pagavano antecedentemente alle agenzie private di collocamento. In vista di questi risultati cinque provincie hanno abolito per legge le agenzie private, ed altre provincie hanno considerevolmente ridotto il numero delle licenze accordate. In ciascuna provincia un Direttore ha il compito di coordinare l'attività dei diversi uffici di collocamento, ed una camera di compensazione federale in base ad informazioni telegrafiche, compila giornalmente un bollettino d'assieme del mercato del lavoro. I collocamenti da una provincia ad un'altra sono facilitati dall'adozione di una tariffa ridotta per le percorrenze superiori a cento miglia per le persone impiegate a cura degli uffici di collocamento. Le spese di sussidi di disoccupazione, previsti in 45 milioni di dollari, alla fine dicembre 1920 non raggiungevano ancora la somma di 5 milioni di dollari.

L'arruolamento in Europa della mano d'opera qualificata è autorizzata solo in quanto non sia possibile trovarla al Canada. I risultati di questo controllo si sono mostrati assai soddisfacenti. Difatti il Dipartimento dell'immigrazione ricevette 5000 richieste di operai qualificati di differenti mestieri che i datori di lavoro non riuscivano a trovare sul posto e chiedevano fossero fatti venire dall'Europa. Grazie al servizio pubblico di collocamento la grandissima parte degli operai richiesti furono trovati nell'interno del paese ed i casi in cui si dovette cercare tale mano d'opera fuori del Canada si limitarono a 770.

Il governo, le provincie ed i municipi hanno organizzato pubblici lavori per dare occupazione ai disoccupati. Le imprese private, piuttosto che licenziare i propri operai hanno aderito a ridurre la durata del lavoro. Appena l'attività di una certa industria accenna ad attenuarsi, il Direttore del servizio federale di collocamento ne informa la Commissione incaricata di sorvegliare e regolare gli acquisti del Governo, di modo che le ordinazioni possano esser fatte dove il lavoro accenna a diminuire e nelle migliori condizioni di prezzi. Il ministro ha poi dichiarato che mentre durante tutta l'estate 1920 il lavoro non è mancato, nell'ottobre ha cominciato a manifestarsi un certo rallentamento negli affari. Tuttavia a fine dicembre la disoccupazione non si presentava sotto un aspetto molto preoccupante e si manife-

stava in una misura inferiore a quella della medesima data del 1913 e 1914. È noto però come nei mesi seguenti la situazione sia notevolmente peggiorata.

### STATI UNITI

**Immigrazione nel 2° semestre 1920.** — Il Presidente dell'Inter Racial Council, in occasione della discussione del progetto di legge che avrebbe dovuto limitare per un dato periodo di tempo la immigrazione agli Stati Uniti, ha dichiarato alla stampa che nei cinque mesi, luglio-novembre 1920, secondo le cifre del Dipartimento del Lavoro sono arrivati negli Stati Uniti 472,859 immigranti, contro 181,505 persone che nello stesso periodo hanno lasciato gli Stati Uniti. Per mesi gli arrivi e le partenze sono avvenute come appresso:

MESI	Totale della immigrazione	Totale della emigrazione	Immigrazione netta.
Luglio . . . . .	83.959	39.505	44.454
Agosto . . . . .	86.500	43.800	42.700
Settembre . . . . .	98.400	31.200	67.200
Ottobre . . . . .	101.000	33.000	68.000
Novembre . . . . .	103.000	34.000	69.000
TOTALE . . . . .	472.859	181.505	291.354

La bilancia in favore dell'immigrazione segna dunque in 5 mesi un aumento di 291,354 persone. Con queste dichiarazioni il Presidente dell'Inter Racial Council ha inteso smentire praticamente i calcoli di coloro che asserivano che prima del 1° gennaio 1921 sarebbero arrivati agli Stati Uniti più di 1,200,000 emigranti. Inoltre se la media netta mensile dell'immigrazione cominciando dal luglio scorso è stata di 58,271; il totale netto dell'immigrazione per l'anno fiscale 1920-21 potrà essere di 699,252 immigranti, cifra che è tuttavia inferiore al totale netto dell'immigrazione degli anni 1913 e 1914.

**Sviluppo delle imprese agricole.** — Nel censimento del 1920 il numero delle imprese agricole è risultato di 6,449,998 contro 6,361,502 nel 1910 e 5,737,372 nel 1900. Per azienda agraria (*farm*) agli effetti del censimento si intende tutta la terra direttamente condotta da una persona, sia col suo lavoro esclusivo, sia con l'aiuto di persone familiari o di salariati. Quando un proprietario fondiario ha uno o più affittuari (*tenants, reuters, croppers*), o direttori di azienda, la terra

condotta da ognuno di questi viene considerata come una distinta azienda agraria. Gli stati dove esiste il maggior numero di *farms* sono i seguenti: Texas, con 435,666 *farms* cui seguono: Georgia, Alabama, Kentucky, Missouri, Caroline, Caroline settentrionali, Ohio, Tennessee, per ciascuno dei quali le *farms* superano le 250,000.

## BRASILE

**Legge che regola l'entrata e l'espulsione degli stranieri.** — Con legge 6 gennaio 1921, n. 4247, sono state stabilite nuove norme su l'entrata, la residenza e l'espulsione degli stranieri (1). La legge si va applicando con una interpretazione rigorosa, specialmente per quanto riguarda il divieto di ammissione per alcune categorie di persone. Per quanto riguarda i casi di espulsione, di cui all'art. 2 della legge, si debbono lamentare due gravi restrizioni che non esistevano nella legge anteriore. Esisteva già in Brasile la legge 7 gennaio 1907 che concedeva al potere esecutivo la facoltà di espellere per determinati motivi degli stranieri dal territorio nazionale. Non potevano però essere espulsi gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica da più di due anni, e inoltre gli stranieri ammogliati con una cittadina brasiliana o che avessero figli brasiliani, e infine quelli che fossero possessori di beni immobili nel territorio della Repubblica. La nuova legge porta a cinque il numero degli anni di residenza, a cui è condizionato il diritto dello straniero a non essere espulso, e inoltre non accenna allo stato di famiglia dell'espellendo, per cui uno straniero, che abbia moglie e figli brasiliani, se non risieda in questo territorio da almeno cinque anni, potrebbe essere violentemente separato dalla famiglia. Lo spirito che ha informato la nuova legge è stato esclusivamente quello di chiudere le porte ad ogni infiltrazione di elementi bolscevichi. Il provvedimento legislativo in questione, ad ogni modo, ha notevolmente limitato in questa materia l'arbitrio del potere esecutivo, che era prima quasi assoluto, ed ha stabilito delle garanzie contro gli atti del potere esecutivo, in quanto, e ciò è notevole, contro il decreto di espulsione la legge ha ammesso un ricorso in taluni casi ad autorità amministrative ed in altri alla autorità giudiziaria.

**Immigrazione sussidiata di russi nello Stato di S. Paolo.** — Nell'*Estado di S. Paolo* del 22 febbraio 1921 è apparso un comunicato circa l'immigrazione in Brasile dei russi del gen. Wrangel. Il comunicato dice testualmente così: « Il governo di S. Paolo desidera far venire come immigranti, diecimila russi agricoltori destinati all'agricoltura dello Stato. Il Governo ha già intavolato a tale proposito

(1) V. in questo *Bollettino*, pag. 247.

trattative col governo francese per la venuta di questi immigranti che sono ex soldati dell'esercito del generale Wrangel, e che sono tutti pratici del lavoro dei campi. Il governo prenderà tutte le precauzioni perchè giungano soltanto uomini validi e sani». Da buona fonte risulterebbe che le pratiche accennate nel su riferito comunicato per l'immigrazione di tali russi si stanno realmente svolgendo.

**Movimento nella « Hospedaria de Immigrantes » di S. Paolo durante l'anno 1920.** — Durante l'anno 1920 entrarono nella « Hospedaria de Immigrantes » del Dipartimento governativo del Lavoro della città di S. Paolo 31,887 persone che, con le 160 colà esistenti al primo gennaio del detto anno, formano un totale di ricoverati, durante l'anno ultimo, di 32,047 persone. Il totale suddetto comprendeva 5,133 famiglie composte di 24,641 persone, e 7,246 persone isolate. Delle persone entrate durante il 1920, 11,555 erano coniugate, 19,306 erano celibi e 1,016 erano vedove; 19,775 erano maschi e 12,112 erano femmine. In quanto alla età, si dividevano come segue: 22,767 maggiori di 12 anni; 3,331 da 7 a 12 anni; 3,136 da 3 a 7 anni e 2,653 minori di 3 anni. Dei ricoverati, 23,204 erano analfabeti e 8,683 sapevano leggere. Avuto riguardo alla nazionalità si classificavano nel modo seguente: brasiliani 15,517, spagnuoli 7,373, portoghesi 3,617, italiani 2,246, tedeschi 1,077, di 30 altre nazionalità 2,057. Come negli anni 1915 e 1919, fra i lavoratori ricoverati alla « Hospedaria » predominano i brasiliani, ciò che dimostra la domanda di cui sono oggetto da parte dei fazendeiros. Dei 31,887 entrati durante il 1920 nella « Hospedaria », 11,945 provenivano dall'estero, 11,048 provenivano da altri Stati del Brasile, e 8,894 si trovavano già nella città di San Paolo.

**Movimento della emigrazione nel porto di Santos durante il 1920.** — Durante l'anno 1920 entrarono nel porto di Santos 3,057 passeggeri di 1ª classe e 28,624 immigranti (passeggeri di 2ª e 3ª classe). Di questi ultimi, 20,895 erano spontanei e 7,729 sussidiati; 288 erano brasiliani e 20,336 stranieri di varie nazionalità.

Nello stesso anno emigrarono da Santos 2,692 passeggeri di 1ª classe e 13,667 emigranti (passeggeri di 2ª e 3ª) dei quali 454 erano brasiliani e 13,213 stranieri. Si verificò, quindi, una maggiore entrata di 365 passeggeri di 1ª classe e di 14,957 emigranti.

## PERU'

**Per l'immigrazione.** — Con decreto 18 giugno 1920 è stato istituito presso il Ministero del *Fomento* (Industria e commercio) un « Comitato di propaganda nazionale » presieduto dal Ministro competente e composto dai direttori di diversi dicasteri con lo scopo di organizzare e dirigere i lavori relativi alla propaganda degli interessi nazionali

sotto il punto di vista industriale e della immigrazione. Al fine poi di favorire l'immigrazione, lo stesso Ministero ha creato un apposito Ufficio di collocamento, al quale possono rivolgersi le persone che offrono o che domandano lavoro, ed ha aggiunto al credito ordinario di 15 mila lire peruviane annue per favorire l'immigrazione un credito provvisorio di altre 10 mila peruviane, al cambio di novembre (pari a lire italiane 1,000,000) per l'anno 1921.

## URUGUAY

**Legge sul riposo settimanale.** — Recentemente è stata approvata una legge sul riposo obbligatorio settimanale di 24 ore per ogni operaio o impiegato negli stabilimenti industriali o commerciali. In via normale il riposo sarà concesso di domenica, ma in determinati casi (per es. nelle industrie a lavoro continuo) e per determinati motivi (per es. per impedire l'avaria di materiali, ecc.) il riposo settimanale potrà essere preso in un altro giorno della settimana o in due mezze giornate. Speciali formalità sono prescritte per quegli stabilimenti che richiedono il riposo settimanale in giorno diverso della domenica. In nessun caso tale eccezione potrà essere domandata nei riguardi delle donne, e dei ragazzi minori di 16 anni. L'operaio o impiegato non potrà essere occupato nel giorno di riposo se non col suo consenso e quando eccezionalmente verrà impiegato lo sarà sempre a patto di un riposo supplementare nel corso della settimana e di una paga speciale, che dovrà essere doppia della normale. Nei giorni di riposo è vietato tenere aperti i negozi salvo speciale autorizzazione delle Autorità locali. Apposite norme verranno emanate per il riposo settimanale dei marinai, dei ferrovieri e del personale domestico.

## ARGENTINA

**Immigrazione nell'anno 1919.** — La fine della guerra europea produsse un'immediata ripresa della corrente immigratoria verso questa repubblica. Cosicché gli immigranti da 13,701 nel 1918, salirono nel 1919 a 41,229. In quest'anno come negli anni precedenti alla guerra nella classificazione per nazionalità il primo posto è tenuto dagli spagnoli con 20,824 immigranti; seguono gli italiani in numero di 8,966; indi i francesi 2,128, germanici 1,992, e inglesi 1,749. Ciascuna delle altre nazionalità non ha superato i 500 immigranti.

Dei 41,299 immigranti la maggior parte, ossia 8,998, erano manovali, e 3,646 agricoltori. Le altre professioni erano così rappresentate: commercianti 3039, domestici 2995, salariati 1392, sarti 1035, modiste 738, cuochi 677, meccanici 668, fabbri 543, carpentieri 369 e muratori 367. A questi vanno aggiunte 5611 donne e 5724 bambini senza occupazione e inoltre 408 studenti, 257 ingegneri e 280 militari.

Classificati per sesso e per età e stato sociale si sono rilevati 23,725 maschi, 11,850 femmine e 5,724 ragazzi; 7477 uomini e donne da 1 a 15 anni, 33,170 da 16 a 59, 652 maggiori dei 60 anni; 26,077 scapoli, 14,129 sposati e 1093 vedovi.

Durante lo stesso anno 1919 furono collocati per cura degli uffici statali 6,250 lavoratori i quali furono avviati in 599 località della repubblica, specialmente nelle provincie di Buenos Aires, Santa Fè e Mendoza.

**Conferenza nazionale sulla immigrazione.** — La Giunta esecutiva della Associazione del Lavoro ha stabilito di convocare nel prossimo mese di giugno le sue filiali e le principali Istituzioni industriali e commerciali dell'Argentina per una conferenza sopra i diversi problemi della immigrazione. I temi che verranno trattati nella conferenza sono: *a.* Legislazione sull'immigrazione; *b.* Convenzioni con i paesi di emigrazione; *c.* Cooperazione padronale.

Il secondo punto del programma verrà svolto in armonia con le risposte mandate al questionario dell'Ufficio internazionale del lavoro. La parte riguardante la cooperazione padronale verrà studiata nei suoi due aspetti: del lavoro commerciale e industriale e della colonizzazione agricola. La segreteria della Associazione sta preparando i formulari e le informazioni per il miglior esito della conferenza, la quale è attesa con interesse data l'importanza degli argomenti che in essa verranno trattati e le necessità di indirizzare l'opera degli industriali ad una miglior utilizzazione dell'emigrazione.

**Assegnazione di terre pubbliche e creazione di nuove colonie agricole.** — La Direzione Generale delle Terre e Colonie, in Argentina, ha compiuto un preciso accertamento delle terre situate nei territori nazionali di Chaco, Formosa e Misiones, basandosi sui dati che già erano a sua disposizione e sui nuovi elementi raccolti dalle commissioni esploratrici che visitarono i citati territori. Sulla base dei risultati di tali accertamenti, secondo quanto riferisce la *Nacion* di Buenos Aires, saranno quanto prima emanati degli appositi decreti, che determineranno la situazione e la conformazione dei vari lotti in cui sono state divise le terre pubbliche delle dette regioni. Ogni decreto stabilirà la situazione legale di una colonia e determinerà quali sono gli occupanti che, avendo adempiuto alle condizioni regolamentari, potranno ricevere dallo Stato il loro titolo definitivo di proprietà. Inoltre, i decreti determineranno quali sono i terreni ancora disponibili e che possono venire occupati o rimessi in affitto. Definita la situazione delle attuali colonie è intendimento del Governo di creare sempre nuove colonie, allo scopo di intensificare la produzione di quei territori e di stabilire in essi nuove popolazioni.

**L'organizzazione del mercato della mano d'opera agricola nella provincia di Buenos Aires.** — Per rendere possibile una opportuna selezione fra gli operai agricoli, il decreto 7 gennaio 1920 attualmente in vigore, stabilisce una assidua vigilanza su tutti i lavori eseguiti, a mezzo di una speciale commissione nominata dal Dipartimento Provinciale del Lavoro, in ciascun centro di popolazione delle zone agricole, nelle quali verranno avviati i lavoratori richiesti, sia per i raccolti, sia per altri lavori concernenti l'agricoltura. Quindici giorni prima del raccolto, il suddetto Dipartimento del Lavoro pubblicherà il numero degli operai necessari in ciascuna zona, i salari che verranno loro corrisposti, e notificherà se nella stessa località vi sia qualche altra classe di lavoratori in sciopero. Terminata la stagione del raccolto, il Dipartimento provvederà a fornire a quei lavoratori agricoli, che si saranno particolarmente distinti per assiduità e operosità il lavoro anche per la stagione invernale, impiegandoli in opere stradali o di altro genere, nei luoghi vicini, ove più urge la mano d'opera. Dopo dieci anni consecutivi di lavoro il lavoratore agricolo acquisterà il diritto di essere annoverato fra coloro ai quali sarà, per speciale merito, assegnato un appezzamento nella divisione delle terre pubbliche, della quale la legislazione argentina si sta vivamente occupando, nell'intento di aumentare nel maggiore e miglior modo possibile la produzione agricola della Repubblica.

## GIAPPONE

**Immigrazione coreana.** — I coreani che emigrano a scopo di lavoro al Giappone hanno l'abitudine di ritornare al loro paese al principio di ciascun anno. Quest'anno invece il numero di coreani rimpatriati è stato assai scarso e al contrario si è constatato che sono arrivati e continuano ad arrivare al Giappone circa 200 coreani al giorno. Tale movimento continua. La maggior parte di essi vengono impiegati nelle miniere della parte nord del distretto di Kjusju o negli stabilimenti industriali della regione di Kobe. L'aumento della emigrazione coreana è dovuto, secondo quanto osserva l'*Osaka Mainiki*, alla disoccupazione che regna in Corea in seguito alla crisi commerciale e al ribasso del prezzo del riso che ha obbligato molti coltivatori a cercare lavoro altrove. Lo stesso giornale esprime il timore che l'afflusso di questa mano d'opera che si offre a salari inferiori ai normali, porti una vera concorrenza agli operai giapponesi.